

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **186/2017** (ECLI:IT:COST:2017:186)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **GROSSI** - Redattore: **BARBERA**

Camera di Consiglio del **21/06/2017**; Decisione del **21/06/2017**

Deposito del **13/07/2017**; Pubblicazione in G. U. **19/07/2017**

Norme impugnate: Art. 1, c. 431°, 432°, 433° e 434°, della legge 23/12/2014, n. 190.

Massime: **40217**

Atti decisi: **ric. 31/2015**

ORDINANZA N. 186

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, i commi 431, 432, 433 e 434 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione;

che con le disposizioni impugunate si prevede la predisposizione e si disciplinano i meccanismi di funzionamento e finanziamento di un piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

che ad avviso della ricorrente, la predisposizione del piano non prevede alcuna forma di intesa preventiva con le Regioni, presupposto indefettibile, in casi, quale quello di specie, di funzioni amministrative attratte in sussidiarietà dall'amministrazione centrale legate a competenze legislative diverse, concorrenti o residuali, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione;

che, sotto altro profilo, il fondo previsto dal comma 434 dell'impugnato art. 1 della legge n. 190 del 2014 dà corpo ad un trasferimento finanziario a destinazione vincolata in materie di competenza concorrente e residuale delle Regioni senza che ricorrano i presupposti legittimanti sanciti dal quinto comma dell'art. 119 Cost. e, in ogni caso, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni in sede di programmazione e riparto dei relativi fondi da erogare;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, adducendo l'infondatezza delle censure e concludendo per la reiezione del ricorso;

che successivamente alla proposizione del ricorso, con l'art. 9, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è stato modificato il disposto dell'impugnato comma 431 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri considerato dalla disposizione oggetto di modifica debba essere emanato «[...] previa intesa con la Conferenza unificata [...]», intesa poi raggiunta in data 1° ottobre 2015;

che, con atto depositato il 13 gennaio 2017, la ricorrente, vista la delibera del 30 dicembre 2016 della Giunta della Regione Veneto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso relativamente ai commi 431, 432, 433 e 434 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, con la motivazione della intervenuta intesa in linea con quanto previsto dal comma 431 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, così come novellato dopo la proposizione del ricorso;

che con atto depositato il 30 gennaio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso.

Considerato che l'esame di questa Corte è qui limitato alla questione relativa ai commi 431, 432, 433 e 434 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», restando riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla

ricorrente;

che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 49 e n. 3 del 2017, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.